

COMUNE DI MONSELICE

ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2021

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53;
Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448";
Visto il comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato sulla G.U. n. 40 del 8/02/2020, il quale ha reso noto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2020 risulta pari al + 0,5 per cento;
Visto che la Presidenza del Consiglio ha notificato che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi nel 2021 e pari al -0,30% (Comunicato Ufficiale ISTAT del 18 gennaio 2021) – GU Serie Generale n. 36 del 12.02.2021);
Vista la Circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 36 con cui l'Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito relativi all'Assegno per il Nucleo Familiare e all'Assegno di maternità concessi dai Comuni, che rimangono invariati rispetto all'anno precedente,

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 286 e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della **carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro**, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007 n. 30 (circolare INPS 9 marzo 2010 n. 35);
- in mancanza della madre, hanno diritto all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- l'assegno viene corrisposto nell'importo di Euro 348,12 mensili, per 5 mensilità pari ad **Euro 1.740,60** per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2020 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell'anno 2021, è pari ad **Euro 17.416,66**;
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2) allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni applicando la formula di cui all'allegato A) al D.M. 21 dicembre 2000 n. 452.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32 comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Monselice li 15 marzo 2021

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Biagini/Barbara

COMUNE DI MONSELICE

ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2021

IL DIRIGENTE

Visto il comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18/02/2020, il quale ha reso noto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l'anno 2020, alle prestazioni di cui all'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 74 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, il quale risulta pari al + 0,5 per cento;

Visto che la Presidenza del Consiglio ha notificato che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi nel 2021 è pari al -0,30% (Comunicato Ufficiale dell'ISTAT del 18 gennaio 2021) – GU Serie Generale n. 36 del 12.02.2021);

Vista la Circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 36 con cui l'Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito relativi all'Assegno per il Nucleo Familiare e all'Assegno di maternità concessi dai Comuni, che rimangono invariati rispetto all'anno precedente,

RENDE NOTO

che l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante per la misura intera, per le nascite, affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01/01/2021 al 31/12/2021 è di Euro 348,12 per cinque mensilità e quindi pari a complessivi Euro **1.740,60=**.

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01/01/2021 a 31/12/2021 è pari ad Euro **17.416,66=**.

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
- Dr.ssa Barbara Biagini -

Monselice li, 15 marzo 2021

